



Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale

Presentazione della ricerca
“La strategia dell’esclusione dal gioco
pubblico in Italia: analisi delle possibili
modalità alternative di attuazione”.

Roma, 10 luglio 2024



Aspetti normativi

Il contesto normativo attuale

**Legge delega per la riforma fiscale,
Legge n. 111 del 09 agosto 2023, pubblicata in Gazzetta del 14 agosto 2023**

Si pone grande attenzione circa l'introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e di gioco minorile.

Il contesto normativo attuale

Da una prima analisi della suddetta norma emergono taluni **concetti chiave**, strettamente connessi tra di loro e funzionali ad una corretta attuazione del provvedimento

- a) **forme organizzative adeguate**, volendosi funzionalizzare la compliance aziendale anche al rischio D.G.A;
- b) adeguati **strumenti tecnici, tecnologici e informatici**, chiaramente coerenti con il contesto normativo attuale e con la effettiva potenzialità di una loro realizzazione;
- c) prevenzione e contrasto del D.G.A., mediante **un sistema definibile come “intercettativo ed anticipatorio”** di una possibile patologia e/o di un possibile danno non solo clinico bensì economico e finanziario;
- d) **informazione adeguata**, chiara, trasparente e caratterizzata dalla facilità dell’accesso, dalla pluritipicità dell’accesso e dall’immediatezza espositiva;
- e) strumenti di autoesclusione che abbiano **una reale efficacia escludente** e non siano limitate ad una mera “moral suasion” del giocatore autoescluso su base volontaria;
- f) **monitoraggio dei livelli di rischio**;
- g) maggiore controllo **sul grado di partecipazione al gioco** dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

Impostazione del problema

BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI IN GIOCO

Delicato equilibrio tra esercizio di un potere sovrano ed esercizio *uti singuli* di un diritto, tra interesse pubblico ed interesse privato, tra ordine pubblico ed autonomia privata, tra autodeterminazione ed eterodeterminazione nel compimento o nella previsione di divieti o limiti all'esercizio di un determinato atto, nonché delle conseguenze connesse a tale limitazione.

Gli interessi in gioco: lo Stato

La futura norma dovrà essere una corretta sintesi dei vari interessi in gioco.

LO STATO

ha

- un interesse alla tutela della salute pubblica,
- un interesse a limitare forme patologiche di gioco che possano aggravare il sistema sanitario,
- un interesse alla tutela del singolo cittadino,
- un interesse economico strettamente connesso all'esercizio del gioco: interesse economico, fiscale e tributario di cui non può in tal sede tacersi.

Il giocatore

IL GIOCATORE

ha

- un interesse all'esercizio dei propri diritti costituzionalmente riconosciuti,
- un interesse ad **autolimitare volontariamente** le proprie funzioni sociali,
- un interesse a comprendere con chiarezza gli esiti di una manifestazione di volontà autolimitante del gioco,
- un interesse ad avere **un facile accesso alle informazioni** sulle modalità di esercizio del proprio diritto e sulle conseguenze del suo esercizio (informazioni sia di provenienza statale che messe a disposizione dai singoli concessionari/punti gioco),
- un interesse a comprendere con chiarezza **le modalità di attuazione** della sua manifestazione di volontà e le modalità di controllo della scelta autolimitante presso i punti fisici, compresi gli effetti limitativi del proprio agire,
- un interesse a comprendere **le modalità con cui verranno trattati i propri dati personali**, in funzione di un "tendenziale" anonimato delle proprie scelte.

Il Concessionario

IL CONCESSIONARIO

ha

- un interesse all'esercizio della propria **attività economica** ed imprenditoriale,
- un interesse ad avere **clientela sana**,
- un **interesse reputazionale** inerente l'attività economica svolta in concessione,
- un interesse alla **non discriminazione socio-economica** ma sulla base di azioni di tutela efficaci e proattive verso il consumatore giocatore.

Autoesclusione ed autonomia privata

L'autoesclusione dal gioco d'azzardo è una misura, ad oggi legislativamente prevista (seppur limitata al gioco on line), che deve essere ricondotta, giuridicamente, al

principio dell'autonomia privata,

concetto fondamentale del diritto, ed inteso come quel potere dei privati di regolare liberamente i propri interessi e di decidere della propria sfera giuridica, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dall'ordinamento.

Il diritto all'autoesclusione dal gioco potrebbe intendersi come

“esercizio in negativo di un potere riconducibile all'autonomia negoziale”,

essendo strumento che consente ai giocatori di

**“allontanarsi”, *rectius*
di escludersi**

dal gioco attraverso

un'azione volontaria, certamente a base contrattuale poiché, come oramai noto, il gioco -nelle sue varie forme- deve essere ricondotto ad un contratto business to consumers.

Problematiche inerenti l'autoesclusione

Problematiche inerenti la tutela della privacy: meritevolezza del trattamento; applicazione art. 36, comma 4 del G.D.P.R; applicazione silenzio-assenso ex art. 154, par 5 codice privacy; informazione su controllo; anonimato inteso come identificazione fisica ma non identificabilità anagrafica

Problematiche inerenti l'utilizzo delle nuove tecnologie e dunque, in ipotesi, dell'intelligenza artificiale (IA): utilizzo approccio risk based in relazione ai principi contenuti nell'IA Act; identificazione di un limited risk nell'utilizzo dell'IA funzionale al controllo dell'autoescluso.

Problematiche inerenti l'accessibilità al sistema di autoesclusione: accessibilità all'informazione sia nei loghi fisici che mediante apposito portale a mano pubblica; utilizzo del concetto di autoesclusione inclusiva per soggetti non digitalizzati; affiancamento del giocatore nel periodo post esclusione.

Problematiche inerenti la tutela della privacy

L'istituzione di un registro unico delle esclusioni comporterà necessariamente una analisi anche da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

PUNTI NODALI DELLA DISCUSSIONE

- 1) Oggi esiste già in Italia un sistema di autoesclusione dal gioco on line, la cui operatività -in relazione al necessario trattamento del dato personale, anche se solo identificativo- già presuppone un giudizio di meritevolezza e liceità del trattamento già in essere.
- 2) Applicazione dell'art 36, comma 4, del G.D.P.R. *“Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento”*.
- 3) La necessità di una consultazione preliminare sorge proprio dalla tipologia di trattamento che si andrà ad effettuare su base “fisica”: la futura norma attuativa dovrà affrontare il tema delle modalità con cui «monitorare» il possibile tentativo di giocare sul fisico, anche da parte di un giocatore che si sia volontariamente autoescluso.

Segue: problematiche inerenti la tutela della privacy


- 4) Sarà necessario affrontare le problematiche sia inerenti alla corretta informazione sulle conseguenze dell'autoesclusione, sia in relazione alle tecniche o tecnologie che si vorranno utilizzare per attribuire efficacia alla decisione di autoescludersi).
- 5) Sarà necessario affrontare il problema del diritto all'anonimato, sia del giocatore ex se considerato sia del giocatore che si sia autoescluso e che intenda accedere a luoghi fisici di gioco (anche generalisti) al fine di "giocare", seppur appunto autoescluso: l'efficacia del controllo nei luoghi di gioco fisico a fronte tuttavia della garanzia dell'anonimato dell'autoescluso.
- 6) Si dovrà prevedere una revisione dell'informativa al trattamento del dato personale (e relative formule di consenso) per i giocatori che, in vigore della futura normativa si vorranno escludere, ed una nuova informativa (con relativi consensi, ove la base di trattamento sia il consenso) per coloro i quali abbiano già assunto la decisione di autoescludersi, ma solo limitatamente al gioco on line.

Problematiche inerenti l'utilizzo delle nuove tecnologie e dunque, in ipotesi, dell'intelligenza artificiale (IA)

Visto il procedere incessante dell'utilizzo delle nuove tecnologia ed in particolare dell'IA, non può ed anzi non deve escludersi l'utilizzo delle medesime nel raggiungimento dello scopo di assegnare efficacia esclusiva alla decisione di autoescludersi anche dal gioco fisico.

PUNTI NODALI DELLA DISCUSSIONE

1) **IA Act**: istituzione di un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale. La futura regolamentazione dovrà effettuare le opportune valutazioni, in particolare in relazione al c.d. "Risk based approach" su cui si fonda il nuovo testo normativo.



Segue: problematiche inerenti l'uso delle nuove tecnologie e dunque, in ipotesi, dell'intelligenza artificiale (IA)

Se si intenderà applicare sistemi di IA al fine di garantire l'effettività della decisione di autoesclusione, sarà necessaria anche una valutazione sul grado di rischio che, in tale prima fase, potrebbe anche essere riconducibile

AI SISTEMI DI IA CHE PRESENTANO UN "RISCHIO LIMITATO".

Ciò chiaramente comporterà anche una riflessione sulla correttezza dell'informazione ed adeguatezza conoscitiva sul loro utilizzo, in relazione tuttavia ad una decisione informata e consapevole già assunta dal giocatore.

Problematiche inerenti l'accessibilità al sistema di autoesclusione:

L'analisi delle migliori modalità per realizzare un adeguato sistema di autoesclusione sul gioco fisico non può prescindere da una valutazione sociale: sovente i fruitori del gioco fisico, per cultura, per profilo economico nonché per età, potrebbero risultare differenti, a livello di macro categoria, rispetto ai fruitori del gioco on line, forse maggiormente digitalizzati.

PUNTI NODALI DELLA DISCUSSIONE

- 1) Si deve cioè ragionare sul c.d. habitat di gioco sia on line che fisico, e sull'habitat informativo sull'azione dell'"autoescludersi": l'informazione nonché l'informativa al consumatore sulle modalità da seguire per procedere all'autoesclusione dovranno caratterizzare certamente l'habitat dei luoghi fisici di gioco, ma anche essere contenuti in un sito internet, a gestione pubblica, all'interno del quale chiaramente determinare forme, modi e conseguenze attuative dell'azione autoescludente.
- 2) Si dovrà realizzare un sistema di **"autoesclusione inclusiva"**, prevedendo anche la possibilità di autoescludersi non solo mediante l'utilizzo di strumenti digitali.
- 3) Previsione di una necessaria **"collaborazione pubblica"** nella corretta gestione della procedura di autoesclusione, portano a dover ragionare anche su un possibile intervento Statale in funzione di affiancamento del giocatore, nell'arco temporale post esclusione.

Caratteri strutturali della futura norma a riserva statale

- Chiarezza circa le modalità con cui esercitare il diritto all'autoesclusione
- Chiarezza circa le conseguenze limitative alla sfera personale di tale esercizio.
- Chiarezza circa le modalità di trattamento dei propri dati personali, nonché eventuali "altre categorie di dati ex art. 9 G.D.P.R., a seguito di trasferimento dei propri dati al registro.
- Trasparenza ed adeguatezza circa i controlli che potranno essere effettuati post esercizio dell'autoesclusione, anche mediante l'utilizzo della tecnologia e/o modalità di tracciamento presenza fisica in punti di gioco.
- Facile accesso a plurime fonti di informazione, di natura statale e di natura privata (Concessionari), mediante la creazione di apposito sito internet, con plurimi punti di accessibilità.
- Facile accesso alla procedura, mediante plurime modalità per esercitare tale diritto in relazione alla pluritipicità sociale dei giocatori che si volessero autoescludere.
- Azione di affiancamento dell'autoescluso da parte dello Stato, nel periodo successivo all'autoesclusione.

Caratteri strutturali della futura norma a riserva statale

- Profilazione dei dati concernenti l'autoesclusione in funzione di realizzare presidi di compliance interni ai concessionari, basati sul concetto risk based, al fine di prevenire, pro futuro, forme di possibile gioco patologico, nonché al fine di realizzare ricerche e monitoraggi periodici sull'efficacia delle misure in funzione di una loro eventuale modifica.
- Autoesclusione sistemica per tutto il settore.
- Possibilità di controllo del giocatore nel periodo temporale post esclusione per garantire effettività applicativa alla norma.
- Garanzia di anonimato del giocatore in relazione alle possibili fattispecie di controllo ex post: identificabilità fisica dell'autoescluso che intenda giocare ma non alla sua identificazione sotto l'aspetto della conoscenza dei suoi dati personali.
- Garanzia di esercizio dell'autoesclusione non solo mediante strumenti digitali bensì anche mediante strumenti classici, prevedendosi la possibilità di esercizio cartacea, od anche presso punti fisici dei Concessionari o "Punti di contatto statali".

Problematiche inerenti l'accessibilità al sistema di autoesclusione:

L'analisi delle migliori modalità per realizzare un adeguato sistema di autoesclusione sul gioco fisico non può prescindere da una valutazione sociale: sovente i fruitori del gioco fisico, per cultura, per profilo economico nonché per età, potrebbero risultare differenti, a livello di macro categoria, rispetto ai fruitori del gioco on line, forse maggiormente digitalizzati.

PUNTI NODALI DELLA DISCUSSIONE

- 1) Si deve cioè ragionare sul c.d. habitat di gioco sia on line che fisico, e sull'habitat informativo sull'azione dell'"autoescludersi": l'informazione nonché l'informativa al consumatore sulle modalità da seguire per procedere all'autoesclusione dovranno caratterizzare certamente l'habitat dei luoghi fisici di gioco, ma anche essere contenuti in un sito internet, a gestione pubblica, all'interno del quale chiaramente determinare forme, modi e conseguenze attuative dell'azione autoescludente.
- 2) Si dovrà realizzare un sistema di **"autoesclusione inclusiva"**, prevedendo anche la possibilità di autoescludersi non solo mediante l'utilizzo di strumenti digitali.
- 3) Previsione di una necessaria **"collaborazione pubblica"** nella corretta gestione della procedura di autoesclusione, portano a dover ragionare anche su un possibile intervento Statale in funzione di affiancamento del giocatore, nell'arco temporale post esclusione.